

Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2014, n. 20-455

Allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014, punto 23, disciplinante i requisiti per accedere al ruolo di Direttore Sanitario delle Case di Cura private. Modifiche e integrazioni.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che con la L.R. 14 gennaio 1987 n. 5 recante "Disciplina delle case di cura private" erano stati definiti i requisiti minimi autorizzativi delle case di cura private (allegato A).

Vista la nuova formulazione dell'art. 4 comma 2 della Legge regionale n. 5 del 14.01.1987, come novellato dall'art. 22 della Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 ("Legge finanziaria per l'anno 2013"), con cui è stata attribuita alla Giunta regionale la determinazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'apertura e l'esercizio delle Case di Cura private.

Preso atto che con D.G.R. 27 gennaio 2014 n. 13-7043 e sue successive modifiche ed integrazioni avvenute con D.G.R. n. 15-7576 del 12 maggio 2014 è stato approvato il documento contenente i nuovi requisiti minimi autorizzativi per le Case di Cura private che sostituisce l'allegato A) alla L.R. 14 gennaio 1987 n. 5, in virtù del novellato art. 4, comma 2 della medesima legge regionale.

Vista la sentenza n. 1283/2014 depositata in data 11 luglio 2014 con la quale la Sezione seconda del TAR Piemonte, in accoglimento del ricorso n. reg. 573/2014 proposto dall'Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere (A.N.M.D.O.), annulla la D.G.R. 27 gennaio 2014 n. 13-7043 nella parte relativa alla disciplina dei requisiti necessari per accedere al ruolo di Direttore Sanitario delle case di cura private.

Considerato che la disciplina dei requisiti necessari per accedere al ruolo di Direttore Sanitario delle case di cura private è riportata al punto 23 primo periodo dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014, che così recita "*Il Direttore sanitario della casa di cura deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: Direzione Sanitaria di Presidio ospedaliero, Igiene Pubblica, Medicina Legale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base o equipollenti e deve aver svolto per almeno sette anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti/strutture sanitarie del SSN o strutture sanitarie private*".

Visto il richiamo operato dalla succitata sentenza TAR Piemonte n. 1283/2014 ai principi stabiliti in materia dal DPCM 27 giugno 1986 recante "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni in materia di requisiti delle case di cura private".

Ritenuto pertanto necessario procedere all'annullamento del punto 23 primo periodo dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014, nonché alla sostituzione di tale periodo con la seguente locuzione "*il Direttore sanitario della casa di cura deve essere in possesso della specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in una delle altre discipline dell'area di sanità pubblica e deve aver svolto per almeno sette anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti/strutture sanitarie del SSN o strutture sanitarie private*", precisando che tale locuzione riflette il contenuto delle discipline specialistiche previste dal summenzionato DPCM, così come aggiornate nella loro denominazione dalle disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

Visto il DPCM 27 giugno 1986;
vista la Legge regionale 14.01.1987, n. 5 e s.m.i.;
visto il D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.;
visto l'art. 22 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8;
vista la D.G.R. n. 13-7043 del 27.01.2014;
vista la D.G.R. n. 15-7576 del 12.05.2014;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

Per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono integralmente richiamate

- di annullare il punto 23 primo periodo dell'allegato alle DD.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014 e n. 15-7576 del 12 maggio 2014 che così recita: *“Il Direttore sanitario della casa di cura deve essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: Direzione Sanitaria di Presidio ospedaliero, Igiene Pubblica, Medicina Legale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base o equipollenti e deve aver svolto per almeno sette anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti/strutture sanitarie del SSN o strutture sanitarie private”* e di sostituirlo con il seguente: *“il Direttore sanitario della casa di cura deve essere in possesso della specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in una delle altre discipline dell'area di sanità pubblica e deve aver svolto per almeno sette anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti/strutture sanitarie del SSN o strutture sanitarie private”*.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)